



---

## **Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet)**

del xxxxx

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoverso 1, 5 capoverso 2, 5a capoverso 2 e 7 della legge federale del 18 giugno 1999<sup>1</sup> sulla meteorologia e la climatologia (LMet),  
*ordina:*

### **Sezione 1: Autorità d'esecuzione, cooperazione nazionale e internazionale e contributi a programmi internazionali**

#### **Art. 1**           MeteoSvizzera

Funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

#### **Art. 2**           Cooperazione nazionale

Nell'adempimento dei suoi compiti, MeteoSvizzera collabora con le unità dell'Amministrazione federale e con altre organizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico della Confederazione, come pure con i Cantoni.

#### **Art. 3**           Cooperazione internazionale

<sup>1</sup> MeteoSvizzera può concludere autonomamente accordi internazionali qualora contengano disposizioni di carattere esclusivamente tecnico nel settore della meteorologia e della climatologia, in particolare accordi sulla cooperazione per migliorare le allerte, le previsioni e le informazioni climatologiche, nonché sulle modalità di scambio di prestazioni e sulla cooperazione in progetti di ricerca e sviluppo.

<sup>1</sup>   RS 429.1

<sup>2</sup> Nel quadro dell'appartenenza della Svizzera a un'organizzazione internazionale e previa approvazione dei crediti, il Dipartimento federale dell'interno può concludere autonomamente accordi internazionali sulla partecipazione finanziaria ai programmi e alle attività di tale organizzazione. Simili accordi possono essere conclusi autonomamente da MeteoSvizzera se hanno una portata limitata.

**Art. 4** Contributo al «Sistema di osservazione globale del clima» (Global Climate Observing System, GCOS)

<sup>1</sup> Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al «Sistema di osservazione globale del clima» (GCOS).

<sup>2</sup> A tale scopo possono essere sostenuti:

- a. serie di misura di variabili climatiche in Svizzera;
- b. centri di dati il cui esercizio è affidato a istituzioni svizzere;
- c. progetti per l'attuazione del piano d'implementazione internazionale GCOS.

<sup>3</sup> MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi.

**Art. 5** Contributo al programma «Sorveglianza dell'atmosfera terrestre» (Global Atmosphere Watch, GAW)

<sup>1</sup> Nel quadro dei suoi obblighi internazionali, la Confederazione versa ogni anno un contributo finanziario al programma «Sorveglianza dell'atmosfera terrestre» (GAW).

<sup>2</sup> A tale scopo possono essere sostenuti:

- a. l'esercizio di centri di calibrazione e di garanzia della qualità in Svizzera nel quadro del piano d'implementazione GAW;
- b. l'esercizio di stazioni di misura GAW e la costruzione, nei Paesi in via di sviluppo, di competenze tecniche e scientifiche;
- c. l'esecuzione periodica di confronti internazionali fra strumenti;
- d. l'esecuzione di programmi per migliorare e garantire la qualità delle misure effettuate nella libera troposfera e stratosfera;
- e. lo sviluppo, l'esercizio operativo e l'analisi delle misure atmosferiche secondo il piano d'implementazione GAW nella stazione di ricerca e di riferimento ad alta quota dello Jungfrauoch e in altre località appropriate;
- f. progetti di ricerca che contribuiscono all'attuazione del piano d'implementazione GAW.

<sup>3</sup> MeteoSvizzera può concludere a tale scopo contratti di prestazioni con terzi.

## **Sezione 2: Prestazioni nel quadro dell'offerta di base e loro utilizzazione**

### **Art. 6** Prestazioni nel quadro dell'offerta di base

<sup>1</sup> Sono considerate prestazioni dell'offerta di base l'approntamento di dati e informazioni meteorologici e climatologici per la collettività, per la sicurezza della popolazione, per l'adempimento da parte delle autorità dei compiti previsti dalla legge, per l'aviazione civile, per la scienza e per le organizzazioni internazionali nel settore della meteorologia e della climatologia.

<sup>2</sup> Le prestazioni nel quadro dell'offerta di base comprendono in particolare:

- a. osservazioni e dati di misura derivati da sistemi di monitoraggio atmosferico situati in una località specifica od operanti con metodi di telerilevamento;
- b. modelli di previsione che forniscono dati in diverse risoluzioni temporali e spaziali;
- c. ulteriori analisi effettuate mediante metodi statistici e numerici a partire dai dati di base secondo le lettere a e b.

<sup>3</sup> Rientrano fra le prestazioni nel quadro dell'offerta di base anche lo sviluppo fondato sui dati di base secondo i capoversi 1 e 2 e l'approntamento permanente di informazioni meteorologiche e climatologiche aggiornate e di qualità elevata, così come le analisi sull'evoluzione del clima e dei cambiamenti climatici. Queste prestazioni possono segnatamente essere fornite come previsioni meteorologiche e climatologiche elaborate in forma grafica o testuale, previsioni biometeorologiche, informazioni su eventi meteorologici e climatici particolari, servizi per le autorità, le organizzazioni d'intervento e i gestori di infrastrutture critiche, nonché allerte riguardanti diversi fenomeni meteorologici.

### **Art. 7** Utilizzazione delle prestazioni nel quadro dell'offerta di base

<sup>1</sup> Le prestazioni soggette a emolumenti di MeteoSvizzera possono essere utilizzate soltanto con l'autorizzazione di MeteoSvizzera.

<sup>2</sup> Le prestazioni diffuse gratuitamente da MeteoSvizzera possono essere utilizzate per uso proprio senza autorizzazione.

<sup>3</sup> Non sottostanno alle disposizioni sull'utilizzazione i dati messi liberamente a disposizione a livello internazionale.

### **Art. 8** Utilizzazione a fini commerciali

<sup>1</sup> Utilizza a fini commerciali le prestazioni di MeteoSvizzera chi le richiede per diffonderle direttamente a terzi o per produrre e diffondere prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie.

<sup>2</sup> La diffusione di prestazioni richieste a MeteoSvizzera a rivenditori e produttori terzi di prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie non è ammessa.

**Art. 9** Indicazione della fonte

Le prestazioni di MeteoSvizzera possono essere riprodotte soltanto con l'indicazione della fonte.

**Sezione 3: Emolumenti per prestazioni nel quadro dell'offerta di base****Art. 10** Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004<sup>2</sup>.

**Art. 11** Prestazioni gratuite

<sup>1</sup> MeteoSvizzera può diffondere gratuitamente prestazioni nel quadro dell'offerta di base se rispondono ai bisogni generali di un'ampia cerchia della popolazione e se possono essere utilizzate senza disporre di conoscenze specifiche in meteorologia e climatologia. La diffusione avviene in particolare attraverso i media elettronici.

<sup>2</sup> Le allerte di eventi atmosferici pericolosi sono gratuite sia che vengano utilizzate per uso proprio sia che vengano utilizzate a fini commerciali ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1.

**Art. 12** Prestazioni soggette a emolumenti

Sono soggetti a emolumenti:

- a. tutte le prestazioni che non sono messe a disposizione gratuitamente ai sensi dell'articolo 11;
- b. le prestazioni di consulenza;
- c. l'uso di programmi informatici sviluppati da MeteoSvizzera;
- d. la predisposizione, la manutenzione e l'invio di forniture regolari di prestazioni; per queste operazioni sono riscossi emolumenti per l'approntamento.

**Art. 13** Definizioni per il calcolo degli emolumenti

Per il calcolo degli emolumenti si applicano le seguenti definizioni:

- a. dati puntiformi: dati delle misurazioni, dati dei modelli o dati da essi derivati rilevati in un punto geografico sulla superficie della Terra o nell'atmosfera;
- b. dati su griglia: un insieme di dati calcolati sui punti di una griglia che ricopre una superficie di territorio;
- c. grafico: una rappresentazione figurativa dei dati puntiformi o dei dati su griglia;

<sup>2</sup> RS 172.041.1

- d. parametri: grandezze meteorologiche quali la temperatura dell'aria, la quantità di precipitazioni, la velocità del vento, la durata del soleggiamento, la pressione atmosferica o l'umidità dell'aria;
- e. località: le stazioni di misura o altri punti geograficamente localizzabili, per i quali sono indicati parametri meteorologici;
- f. livello: l'altitudine a cui sono misurati o calcolati i dati puntiformi o i dati su griglia (p. es. altitudine dal suolo, altitudine indicata come superficie isobarica);
- g. frequenza: il numero di valori al giorno, ad eccezione dei dati dei modelli, per i quali la frequenza corrisponde al numero di valori all'ora;
- h. fattore di adattamento: il fattore applicato per ridurre le differenze importanti di quantità nei dati puntiformi e nei dati a griglia dei modelli di previsione;
- i. periodo di richiesta: la durata di una fornitura regolare espressa in numero di giorni;
- j. durata della previsione: l'intervallo di tempo coperto da una previsione (espresso in ore);
- k. corsa: i risultati di un ciclo di calcolo di un modello meteorologico.

#### **Art. 14** Emolumenti per dati internazionali

Agli emolumenti per dati internazionali si applicano le disposizioni:

- a. della Convenzione dell'11 ottobre 1973<sup>3</sup> relativa all'istituzione del centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine;
- b. della Convenzione del 24 maggio 1983<sup>4</sup> relativa alla creazione di una organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat); e
- c. dell'accordo ECOMET del 1° maggio 2000<sup>5</sup> (Formation Agreement).

#### **Art. 15** Calcolo della quantità di dati puntiformi e dati su griglia richiesti

<sup>1</sup> Gli emolumenti per dati puntiformi e dati su griglia sono calcolati in base alla quantità di dati richiesti. Quest'ultima è espressa in unità.

<sup>3</sup> RS 0.420.514.291

<sup>4</sup> RS 0.425.43

<sup>5</sup> [www.meteosvizzera.admin.ch/content/dam/meteoswiss/de/Forschung-und-Zusammenarbeit/Internationale-Zusammenarbeit/doc/ECOMET\\_1.1.Formation\\_agreement\\_May\\_2017.pdf](http://www.meteosvizzera.admin.ch/content/dam/meteoswiss/de/Forschung-und-Zusammenarbeit/Internationale-Zusammenarbeit/doc/ECOMET_1.1.Formation_agreement_May_2017.pdf)

<sup>2</sup> Per i dati puntiformi, il numero di unità è dato dal numero di località moltiplicato per il numero di parametri moltiplicato per il numero di livelli moltiplicato per la frequenza e per il periodo di fornitura dei dati.

<sup>3</sup> Per i dati su griglia, il numero di unità risulta dal numero di superfici richieste moltiplicato per il numero di parametri moltiplicato per il numero di livelli moltiplicato per la frequenza e per il periodo di richiesta.

<sup>4</sup> Per i dati su griglia, la superficie più piccola possibile corrisponde all'area che racchiude la Svizzera in un rettangolo. Se la superficie richiesta è maggiore, il valore è moltiplicato per il coefficiente 2.

<sup>5</sup> Per i dati puntiformi e i dati su griglia dei modelli, nel calcolo degli emolumenti si tiene conto delle seguenti particolarità:

- a. il numero di livelli è limitato a 3 anche se vengono richiesti più di 3 livelli;
- b. il fattore di adattamento è 5 per i dati puntiformi dei modelli e 0,5 per i dati su griglia dei modelli;
- c. il valore è inoltre moltiplicato per il numero di corse e per la durata della previsione;
- d. il numero di corse è limitato a 4 anche se vengono richieste più di 4 corse.

#### **Art. 16** Emolumenti per quantità di dati puntiformi e dati su griglia

<sup>1</sup> Si applicano le seguenti aliquote:

- a. per i dati puntiformi, 1000 unità costano 0,10 franchi;
- b. per i dati su griglia, 1 unità costa 0,10 franchi.

<sup>2</sup> Per i grafici, l'emolumento si riduce del coefficiente 0,5.

<sup>3</sup> Per i dati puntiformi e i dati su griglia dei modelli, l'emolumento minimo è di 10 franchi.

<sup>4</sup> Per ciascuna ordinazione di un anno, il limite superiore dell'emolumento è di 20 000 franchi per ognuna delle prestazioni elencate di seguito:

- a. dati delle stazioni al suolo e dati delle osservazioni visuali;
- b. dati sulla composizione dell'atmosfera e dati delle radiosonde;
- c. dati climatici su griglia e dati climatici puntiformi;
- d. dati di base dei radar;
- e. dati dei radar elaborati ulteriormente;
- f. dati del modello deterministico numerico ad alta risoluzione;
- g. dati del modello probabilistico numerico ad alta risoluzione;
- h. grafici basati sui dati;
- i. previsioni a breve termine fornite dai sistemi di nowcasting;
- j. previsioni puntiformi post-elaborate;

- k. immagini delle videocamere;
- l. tabelle mensili e bollettini delle precipitazioni.

<sup>5</sup> Per il pacchetto di previsioni basate sul numero postale di avviamento, il limite superiore dell'emolumento è di 6000 franchi per ciascuna ordinazione di un anno.

**Art. 17** Emolumenti per informazioni

<sup>1</sup> Gli emolumenti per le seguenti informazioni sono calcolati come segue:

- a. previsioni settoriali per cinque giorni: 210 franchi all'anno e per lingua;
- b. previsioni sullo stato delle strade: 350 franchi all'anno e per lingua;
- c. bollettini dei pollini: 500 franchi all'anno e per lingua;

<sup>2</sup> Gli emolumenti per l'allestimento delle altre informazioni sono calcolati in base al dispendio di tempo secondo l'articolo 21.

**Art. 18** Emolumenti per l'uso di piattaforme e programmi informatici

Gli emolumenti per l'accesso a piattaforme elettroniche non pubbliche e per l'uso di programmi informatici sviluppati da MeteoSvizzera sono calcolati sommando i costi di produzione e di acquisto ai costi di manutenzione della piattaforma o dei programmi informatici e dividendone il risultato per il numero dei potenziali utenti.

**Art. 19** Offerte su base forfetaria

<sup>1</sup> MeteoSvizzera può calcolare gli emolumenti su base forfetaria per le offerte:

- a. comprendenti più prestazioni;
- b. fornite regolarmente a un ampio gruppo di utenti; e
- c. per le quali è impossibile determinare la quantità di prestazioni effettivamente richieste.

<sup>2</sup> Per calcolare gli emolumenti su base forfetaria si moltiplicano le singole tariffe per una stima realistica della frequenza con cui il gruppo di utenti utilizza le prestazioni messe a disposizione.

**Art. 20** Emolumenti per consulenze e per la predisposizione, la manutenzione e l'invio di forniture regolari

<sup>1</sup> Per le prestazioni di consulenza e per la predisposizione e la manutenzione di forniture regolari di dati e informazioni è messo in conto un emolumento supplementare per i costi di personale e d'infrastruttura calcolato in base al dispendio di tempo conformemente all'articolo 21.

<sup>2</sup> L'emolumento per il trattamento e l'elaborazione dei dati satellitari ammonta a 0,05 franchi per immagine.

<sup>3</sup> In caso di forniture regolari, per l'invio elettronico ogni anno è riscosso un emolumento per canale di fornitura da istituirsi separatamente. L'emolumento è calcolato come segue:

- a. per invii da una volta al giorno a una volta al mese: 0,15 franchi per messaggio e canale di fornitura;
- b. per invii più frequenti (più di una volta al giorno): 0,015 franchi per messaggio e canale di fornitura.

<sup>4</sup> All'emolumento secondo il capoverso 3 si applica un limite massimo di 788 franchi.

#### **Art. 21** Calcolo degli emolumenti in base al dispendio di tempo

Gli emolumenti in base al dispendio di tempo sono calcolati tenendo conto dei costi di personale, del posto di lavoro e d'infrastruttura. Si applicano le seguenti aliquote:

Classe di stipendio	Aliquota oraria in franchi
24 e superiore	200.–
18–23	165.–
fino alla 17	130.–

#### **Art. 22** Supplemento per l'utilizzazione a fini commerciali

<sup>1</sup> Per l'utilizzazione delle prestazioni a fini commerciali ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 è riscosso un supplemento del 100 per cento sull'emolumento di base calcolato secondo gli articoli 16, 17 e 19.

<sup>2</sup> Le istituzioni esentate dall'imposta che utilizzano le prestazioni ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 a fini di utilità pubblica non devono pagare alcun supplemento.

#### **Art. 23** Fatturazione di prestazioni in abbonamento

Per le prestazioni in abbonamento, MeteoSvizzera riscuote in anticipo l'emolumento per l'intero anno.

#### **Art. 24** Condoni degli emolumenti per la scienza e il settore pubblico

<sup>1</sup> Per le prestazioni utilizzate unicamente a fini di insegnamento e ricerca o in ambito scolastico, gli emolumenti di cui agli articoli 16 e 17 sono condonati.

<sup>2</sup> Ai Cantoni e ai Comuni, così come ai servizi meteorologici statali esteri sono condonati gli emolumenti per i dati di cui all'articolo 16, necessari per l'adempimento dei loro compiti pubblici.

<sup>3</sup> Sono messi in conto gli emolumenti per le prestazioni di consulenza e per la predisposizione, la manutenzione e l'invio di forniture regolari secondo l'articolo 20, se l'importo complessivo è superiore a 80 franchi per incarico.

**Art. 25** Condono degli emolumenti per le organizzazioni di intervento e gli organi di protezione della popolazione

<sup>1</sup> Alle organizzazioni di intervento federali, cantonali e comunali e agli organi di protezione della popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali sono condonati gli emolumenti per la consulenza e per la fornitura di prestazioni dell'offerta di base necessarie alla loro attività.

<sup>2</sup> Le stesse condizioni sono applicate agli organi di un'organizzazione di diritto pubblico o privato incaricati dalla Confederazione, da un Cantone o da un Comune di proteggere la popolazione dalle conseguenze dei pericoli naturali.

<sup>3</sup> L'accesso alle prestazioni avviene in particolare attraverso le apposite piattaforme della Confederazione.

#### **Sezione 4: Protezione dell'infrastruttura**

**Art. 26** Protezione degli impianti infrastrutturali

<sup>1</sup> Le disposizioni e le decisioni in materia di pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili possono essere impugnate da MeteoSvizzera conformemente alle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria federale.

<sup>2</sup> I Cantoni notificano a MeteoSvizzera le decisioni di approvazione dei piani d'utilizzazione, le decisioni in materia di licenza di costruzione e le decisioni su ricorsi di istanze inferiori, se queste decisioni riguardano impianti per l'energia eolica suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili.

<sup>3</sup> MeteoSvizzera può chiedere ai Cantoni la notifica delle disposizioni e decisioni riguardanti ulteriori impianti suscettibili di compromettere il buon funzionamento degli impianti radar e di altre strumentazioni meteorologiche sensibili.

#### **Sezione 5: Disposizioni finali**

**Art. 27** Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 7 novembre 2007<sup>6</sup> sulla meteorologia e la climatologia è abrogata.

**Art. 28** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

<sup>6</sup> [RU 2007 5877]

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr